RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento
7.10.2024

Trattamento fiscale dei diritti d'autore per il professionista

Vademecum operativo

Professionista in regime ordinario o semplificato

a) Cede i diritti di autore

- L'operazione non è soggetta a Iva e deve essere emessa, in luogo della fattura, una ricevuta. Conseguentemente, la prestazione non è soggetta a contributo integrativo ai fini previdenziali (per i commercialisti, attualmente, in misura del 4%), poiché il contributo medesimo deve essere calcolato solo sulle operazioni che determinano il volume d'affari.
- I compensi per diritti d'autore dovranno essere indicati nel quadro RL del modello Redditi, e non nel quadro RE insieme a tutti gli altri compensi professionali, applicando una deduzione forfetaria del 25% (elevata al 40% per gli autori con meno di 35 anni).
- La tassazione avverrà applicando le aliquote progressive Irpef al cumulo del reddito professionale e quello derivante dalla cessione dei diritti d'autore (quest'ultimo ridotto forfetariamente come sopra descritto).
- Ai fini previdenziali, dovrà essere comunicato alla Cassa di appartenenza, per il calcolo del contributo soggettivo, il totale del reddito (professionale e diritti d'autore).

b) Non cede i diritti di autore

- L'operazione è soggetta a Iva e deve essere emessa fattura, assoggettando l'importo a contributo integrativo ai fini previdenziali.
- I compensi per la prestazione devono essere tassati per intero, ossia senza deduzioni forfetarie, e confluiranno nel quadro RE insieme a tutti gli altri compensi professionali. Il professionista utilizzerà, ai fini dichiarativi, solo il quadro RE.
- La tassazione avverrà applicando le aliquote progressive Irpef al cumulo del reddito professionale e quello derivante dalla cessione dei diritti d'autore.
- Ai fini previdenziali, dovrà essere comunicato alla Cassa di appartenenza, per il calcolo del contributo soggettivo, il totale del reddito (in questo caso si tratta esclusivamente di reddito professionale).

Professionista in regime forfetario

c) Cede i diritti di autore

- L'operazione non è soggetta a Iva sia per la mancanza del presupposto soggettivo (contribuente forfetario) sia per la natura della prestazione. Deve essere emessa, in luogo della fattura, una ricevuta. Conseguentemente, la prestazione non è soggetta a contributo integrativo ai fini previdenziali, poiché il contributo medesimo deve essere calcolato solo sulle operazioni che determinano il volume d'affari.
- I compensi per diritti d'autore dovranno essere indicati nel quadro LM, rigo LM 22, colonna 4, mentre nella colonna 3 saranno indicati gli altri componenti positivi di reddito. Sui proventi da diritto d'autore sarà applicata una deduzione forfetaria del 25% (elevata al 40% per gli autori con meno di 35 anni), con tassazione ad imposta sostitutiva (5% o 15%).
- Ai fini previdenziali, dovrà essere comunicato alla Cassa di appartenenza, ai fini del calcolo del contributo soggettivo, il totale del reddito (professionale e diritti d'autore).

d) Non cede i diritti di autore

- L'operazione non è comunque soggetta a Iva, trattandosi di contribuente forfetario, né a contributo integrativo ai fini previdenziali.
- I compensi per la prestazione devono essere tassati per intero, ossia senza deduzioni forfetarie, e confluiranno nel quadro LM, colonna 3, insieme a tutti gli altri compensi professionali).
- La tassazione avverrà applicando l'imposta sostituiva (5% o 15%).
- Ai fini previdenziali, dovrà essere comunicato alla Cassa di appartenenza, ai fini del calcolo del contributo soggettivo, il totale del reddito (qualificabile interamente come reddito professionale anche per la parte relativa alla scrittura degli articoli).

